

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01878/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2019, proposto da Comune di Laurito, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cuccaro Vetere, non costituito in giudizio;

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Salerno e Avellino, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

a – del Decreto Dirigenziale n. 59 del 4.04.2019, con il quale la Regione Campania ha approvato la Graduatoria Unica Regionale relativa al Bando (adottato con D.D.

n. 9 del 13.06.2017) ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale – Misura 7 – Tipologia di intervento 7.6.1 Operazione B1 – Riqualficazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali”, in uno ai relativi allegati ed, in particolare, alla Tabella 4 che ha erroneamente collocato il progetto del Comune di Laurito tra quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria;

b – dei D.R.D. n. 507 del 26.11.2018, n. 511 del 28.11.2018 e n. 578 del 17.12.2018, con i quali il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha approvato e rettificato la Graduatoria Provinciale Provvisoria;

c – ove occorra, del provvedimento prot. n. 148036 del 6.03.2019, con il quale il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha respinto l'istanza di riesame del Comune di Laurito, in uno al richiamato verbale della Commissione di Valutazione;

d - ove occorra, ancora, della nota prot. n. 480131 del 24.07.2018 del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno e del parere allegato della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino n. 16275/18;

e – ove occorra, del precedente D.D. n. 47 del 20.03.2019 annullato ed integralmente sostituito dal D.D. n. 59/2019 sub a);

f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 867/2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Salerno e Avellino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett.

e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale.

Rilevato che il Comune di Laurito ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Campania, nell'approvare la graduatoria relativa al Bando di Attuazione della Misura 7 del PSR Campania 2014/2020 ad oggetto "Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali", ha collocato il Progetto del Comune ricorrente (con punti 72) tra gli interventi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di dotazioni finanziarie, non avendo attribuito 5 punti previsti per la cantierabilità delle opere (criterio 3.6 del bando), che avrebbero consentito al Comune la finanziabilità del progetto;

Rilevato che alla base della mancata attribuzione del suindicato punteggio vi sarebbe stata la mancanza delle necessarie autorizzazioni della S.A.B.A.P. di Salerno ed Avellino ai sensi del D.Lgs. 42/2004, trattandosi di area asseritamente vincolata sotto il profilo storico e artistico, circostanza negata dalla ricorrente;

-Dato atto che con ordinanza n. 867/2019 questa Sezione ha respinto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo che "per il progetto di riqualificazione di vie e facciate del borgo appare necessario acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi del recupero del centro storico (così definito nella delibera di G.C. n. 64 del 19/9/2017)";

Rilevato che, a seguito di richiesta di rivalutazione presentata dal Comune alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (nota del 14.05.2020), la Soprintendenza medesima, con provvedimento prot 11374-P del 30.06.2020, ha archiviato il procedimento attestando che l'intervento proposto dal Comune di Laurito non necessita di alcun parere o autorizzazione;

Considerato che il Comune di Laurito con comunicazione pec del 14.07.2020, ha quindi chiesto alla Regione Campania il riesame del progetto, ai fini della assegnazione dei controversi 5 punti, senza che dalla Regione sia pervenuto alcun riscontro, sicchè per questo motivo ha chiesto la pronuncia di merito nell'ambito

del presente giudizio, al fine di vedersi riconosciuti 5 punti per la cantierabilità dell'intervento;

Ritenuto che, alla luce della nuova valutazione della Soprintendenza, nulla osti all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria, anche considerando che la Regione Campania, con Decreto GRC n. 327 dell'11.12.2020, ha disposto un ulteriore scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni anche potenzialmente confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la

pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo

sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi alla pubblica udienza del 1 marzo 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

-) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 1 marzo 2022;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO